INDICE

Premessa 7

Capitolo 1 - Artigiani 8
1. Impresa artigiana 9
   1.1 Imprese familiari artigiane 10
   1.2 Categorie escluse 10
2. Forme societarie 11
   2.1 Società in nome collettivo 11
   2.2 Società in accomandita semplice 11
   2.3 Società a responsabilità limitata uninominali 11
   2.4 Società a responsabilità limitata con pluralità di soci 12
3. Attività tradizionali 14
   3.1 Elenco dei mestieri artistici, tradizionali dell'abbigliamento su misura 14
4. Iscrizione alla Gestione speciale artigiani 15
5. Regime previdenziale 16
   5.1 Familiari coadiuvanti 16
      5.1.1 Calcolo del grado di parentela e affinità 17
      5.1.2 Collaborazioni occasionali di parenti entro il terzo grado 17

Capitolo 2 - Commercianti 18
1. Impresa commerciale 19
   1.1 Impresa familiare 20
   1.2 Società in nome collettivo 20
   1.3 Società in accomandita semplice 20
   1.4 Società a responsabilità limitata 20
2. Iscrizione alla Gestione speciale commerciante 20
   2.1 Ausiliari del commercio 24
   2.2 Parenti e affini iscritti alla Gestione commercianti 25
      2.2.1 Calcolo del grado di parentela e affinità 25
      2.2.2 Titolari d'impresa non iscrivibili alla Gestione 25
   2.3 Impresa familiare 26
   2.4 Società a responsabilità limitata 26
   2.5 Svolgimento di varie attività autonome 27
   2.6 Affittacamere 27
      2.6.1 Adempimenti contributivi 27
   2.7 Produttori di assicurazione di terzo e quarto gruppo 28
      2.7.1 Adempimenti contributivi produttori di assicurazione 28
   2.8 Content creator 29
3. Indennizzo per cessazione dell'attività commerciale 30
   3.1 Destinatari dell'indennizzo 30
   3.2 Requisiti e condizioni 31
   3.3 Decorrenza del trattamento 32
   3.4 Stabilizzazione dell'obbligo del versamento dell'aliquota contributiva aggiuntiva 32
   3.5 Presentazione ed istruttoria delle domande di indennizzo 33
   3.6 Cause di incompatibilità 33

Capitolo 3 - Artigiani e commercianti adempimenti contributivi ... 34
1. Quadro normativo e operativo ... 35
1.1 Fino al 1980 ... 35
1.2 Anno 1981 ... 35
1.3 Dal 1981 al 31.12.1985 ... 35
1.4 Dal 1986 al 30.06.1990 ... 35
1.5 Dal 1.07.1990 al 31.12.1992 ... 36
1.6 Dal 1.01.1993 ... 36
2. Imponibile contributivo ... 37
2.1 Reddito imponibile ai fini previdenziali per i soci di S.r.l. ... 37
2.2 Minimale contributivo ... 38
2.3 Contribuzione per le prestazioni di maternità ... 38
2.4 Massimale contributivo ... 39
2.5 Riduzioni contributive ... 39
2.5.1 Pensionati ultrasessantacinquenni ... 39
2.5.2 Produttori di terzo e quarto gruppo e affittacamere ... 40
2.5.3 Imprese con collaboratori ... 40
2.5.4 Periodi inferiori all'anno ... 40
2.6 Quote associative ... 41
2.7 Termini e modalità di versamento ... 41
2.8 Come avviene il calcolo ... 44
2.9 Versamento con modello F24 ... 44
2.9.1 Sezione Inps del modulo unificato di pagamento ... 44
2.9.2 Presentazione del modello e pagamento del saldo finale ... 45
2.9.3 Compilazione della sezione Inps ... 45
2.9.4 Tabella codici sede ... 45
2.9.5 Tabella codici causali ... 47
2.10 Esempio di compilazione Modello F24 per un collaboratore ... 49
2.10.1 Compensazione ... 50
2.11 Dilazione amministrativa ... 51

Capitolo 4 - Adesione al regime agevolato previdenziale ... 57
1. Le norme e l'adesione ... 58
1.1 Decorrenza della rinuncia ... 58
1.2 Modalità di uscita dal regime agevolato ... 59
1.3 Esclusione dai benefici previsti per particolari categorie ... 60
2. Regime agevolato: convenienza ed effetti contributivi-pensionistici ... 60
3. Ultime precisazioni Inps ... 61

Capitolo 5 - Lavoratori autonomi agricoli: tutti i contributi del 2025 ... 66
1. Le fasce di reddito ... 67
2. Contribuzione Inail ... 67
3. Agevolazioni (territori montani e zone svantaggiate) ... 68
4. Maternità ... 68
5. Le date di versamento ... 71

Capitolo 6 - Riduzione contributi per chi si iscrive, per la prima volta, nel corso del 2025 ... 75

1. Istruzioni Inps - Circolare 24.04.2025, n. 83 77
2. Entità e durata della riduzione 78
3. Come viene accreditata la contribuzione 79
4. Incompatibilità con altre agevolazioni 80
5. Modalità operative per chiedere la riduzione del 50% 81
6. Compatibilità con la normativa in materia di aiuti di Stato 86

Capitolo 7 - Contribuzione volontaria artigiani e commercianti 88
1. Determinazione 89
1.1 Iter per l'autorizzazione 89
1.2 Domanda di pensione respinta 90
1.3 Misura 90
1.4 Scadenze per il versamento 90

Capitolo 8 - Lavoratori autonomi in agricoltura 92
1. Coltivatori diretti 93
1.1 Soggetti minori 93
1.2 Esercizio contemporaneo di attività diverse 93
2. La domanda 94
2.1 Modalità iscrizione 94
2.2 Competenza territoriale 95
3. Collaborazione occasionale in agricoltura 95
4. Imprenditore agricolo professionale 95
4.1 Iscrizione - Accertamento requisiti 96
4.2 Attribuzione qualifica alle società 96
4.3 La domanda 97
4.4 Modalità iscrizione 97
4.5 Competenza territoriale 98
5. Lavoratori autonomi agricoli: tutti i contributi del 2024 98
5.1 Le fasce di reddito 98
5.2 Contribuzione Inail 99
5.3 Agevolazioni (territori montani e zone svantaggiate) 99
5.4 Maternità 99
5.5 Recupero contributivo a seguito dell'adeguamento per l'anno 2023 dell'addizionale giornaliera fissa IVS di cui all'art. 22 L. 160/1975 101

Capitolo 9 - Gestione separata 102
1. Gestione separata 103
1.1 Contratto di collaborazione coordinata e continuativa 103
1.2 Lavoratori autonomi occasionali 105
1.2.1 Obbligo di iscrizione 105
1.2.2 Versamento 105
1.3 Base imponibile 106
1.4 Modalità d'iscrizione 106
1.5 Determinazione e misura dei contributi 107
1.5.1 Reddito imponibile 107
1.5.2 Incaricati vendite a domicilio 108
1.5.3 Misura dei contributi 108

1.5.4 Massimale e minimale 109
1.6 Copertura contributiva e liquidazione delle prestazioni pensionistiche 109
1.6.1 Determinazione della copertura contributiva 109
1.6.2 Casi di pagamenti eccedenti l'importo dovuto 110
1.6.3 Ripartizione e versamento del contributo 111
1.7 Attività di collaborazione svolte da soggetti non residenti 111
1.8 Trattamento di fine mandato 112
1.9 Rimborso dei contributi 112
1.10 Modalità di compilazione del modello F24 113
1.10.1 Committenti di collaborazioni, di lavoro autonomo occasionale e di vendite a domicilio 113
1.10.2 Professionisti senza cassa 113
1.10.2.1 Compilazione sezione Inps 114
1.10.3 Dati della Gestione separata per l'anno 2025 115

Capitolo 10 - Parasubordinati versamenti volontari 129
1. Integrazione volontaria part-time e contribuzione 130
1.1 Scadenze per il versamento 131

Premessa

Riveste sempre più particolare importanza, la contribuzione da versare all'Inps da parte dei lavoratori autonomi.

Ci riferiamo a coloro che sono iscritti alla Gestione separata, ai lavoratori autonomi agricoli ed in particolar riferimento agli artigiani ed agli esercenti attività commerciale.

Questi ultimi, sono quelli che hanno determinate caratteristiche contributive che nel corso degli anni hanno avuto vari interventi legislativi che, spesso, creano non poche difficoltà per il corretto versamento della contribuzione all'Istituto nazionale di previdenza sociale (Inps).

A tal proposito, con il presente lavoro cercheremo di dare una piccola guida a coloro che operano in campo previdenziale e seguono questi tipi di assicurati, affinché possano avere una panoramica sulla materia ed effettuare in maniera corretta e regolare il versamento della contribuzione.

In maniera specifica, ci occuperemo delle categorie iscrivibili alle Gestioni, delle caratteristiche contributive, di alcune caratteristiche contributive come la possibilità di riduzione contributiva introdotta con il regime agevolato previdenziale e collegato al regime forfetario fiscale e della riduzione per i pensionati ultrasessantacinquenni; senza dimenticare che nel 2025, con la legge di Bilancio 207/2024, è stata introdotta l'agevolazione di riduzione dei contributi del 50% per coloro che si iscrivono per la prima volta nel corso del 2025 alle gestioni degli artigiani e degli esercenti attività commerciali.

L'ebook è stato aggiornato con la Circolare Inps del 24.04.2025, n. 83, che fornisce indicazioni operative sulla riduzione contributiva del 50% per i soggetti iscritti per la prima volta nel 2025 alle gestioni speciali degli artigiani e commercianti, ai sensi dell'art. 1, c. 186 L. 30.12.2024, n. 207.

La misura interessa titolari di ditte individuali, soci di società e collaboratori familiari che avviano un'attività e si iscrivono nell'anno 2025. L'agevolazione dura 36 mesi e riguarda l'aliquota IVS, restando dovuti i contributi di maternità e, per i commercianti, l'aliquota aggiuntiva per l'indennizzo cessazione attività.

È incompatibile con altri regimi agevolati previdenziali vigenti. L'agevolazione rientra nel regime degli aiuti *de minimis*, nel rispetto dei limiti previsti dal Regolamento UE 2023/2831.

Capitolo 1

Artigiani

L'imprenditore artigiano rientra tra le categorie di lavoratore autonomo, inteso come colui che esercita personalmente e professionalmente in qualità di titolare, l'impresa artigiana, assumendone la piena responsabilità con i relativi oneri e rischi e svolgendo in misura prevalente il proprio lavoro, anche manuale, nel processo produttivo.

La figura dell'artigiano, le cui caratteristiche sintetizzano sia gli elementi dell'imprenditore che quelli del salariato (partecipazione personale, professionalità ed assunzione di oneri e rischi) è disciplinata dalla L. 8.08.1985, n. 443 che delega alle Regioni, in base a quanto previsto dall'art. 117, c. 1, della Costituzione, in armonia con gli indirizzi della programmazione nazionale, l'emanazione di provvedimenti finalizzati alla tutela, allo sviluppo ed alla valorizzazione delle produzioni artigiane nelle loro diverse espressioni territoriali, artistiche e tradizionali, con particolare riferimento alle agevolazioni di accesso al credito, alla ricerca applicata e alla formazione professionale.

1. Impresa artigiana

È considerata artigiana l'impresa, esercitata dall'imprenditore artigiano, avente per scopo prevalente lo svolgimento di un'attività di produzione di beni, anche semilavorati, o di servizi (art. 3, c. 1 L. 443/1985).

L'impresa artigiana può essere costituita ed esercitata in forma di società, anche cooperativa, escluse le società per azioni ed in accomandita per azioni, a condizione che la maggioranza dei soci svolga prevalentemente lavoro personale, anche manuale, nel processo produttivo e che nell'impresa il lavoro prevalga sul capitale. È artigiana, inoltre, l'impresa, nel rispetto dei limiti dimensionali:

- costituita ed esercitata in forma di società a responsabilità limitata con unico socio a condizione che il socio unico abbia i requisiti dell'imprenditore artigiano (art. 2 L. 443/1985) e non sia unico socio di altra società a responsabilità limitata o socio di una società in accomandita semplice;
- costituita ed esercitata in forma di società in accomandita semplice, a condizione che ciascun socio accomandatario abbia i requisiti dell'imprenditore artigiano e non sia unico socio di una società a responsabilità limitata o socio di altra società in accomandita semplice.

In merito ai limiti dimensionali, tenendo conto dell'art. 4 L. 443/1985, l'impresa artigiana deve rispettare i seguenti limiti dimensionali:

- impresa che non lavora in serie: 18 dipendenti, compresi gli apprendisti in numero non superiore a 9; il numero massimo dei dipendenti può essere elevato fino a 22 a condizione che le unità aggiuntive siano apprendisti;
- impresa che lavora in serie, purché con lavorazione non del tutto automatizzata: 9 dipendenti, compresi gli apprendisti in numero non superiore a 5; il numero massimo dei dipendenti può essere elevato fino a 12 a condizione che le unità aggiuntive siano apprendisti;
- lavorazioni artistiche, tradizionali e dell'abbigliamento su misura: 32 dipendenti, compresi gli apprendisti in numero non superiore a 16; il numero massimo dei dipendenti può essere elevato fino a 40 a condizione che le unità aggiuntive siano apprendisti;
- imprese di trasporto: 8 dipendenti;
- imprese di costruzioni edili: 10 dipendenti, compresi gli apprendisti in numero non superiore a 5; il numero massimo dei dipendenti può essere elevato fino a 14 a condizione che le unità aggiuntive siano apprendisti.

Centro Studi Castelli S.r.l. – *Riproduzione vietata*

Per il computo dei dipendenti si considera che:

- non sono computati, per un periodo di due anni, gli apprendisti passati in qualifica, ai sensi della L. 19.01.1955, n. 25, e mantenuti in servizio dalla stessa impresa;
- non sono computati i lavoratori a domicilio, ai sensi della L. 18.12.1973, n. 877, sempre che non superino un terzo dei dipendenti non apprendisti occupati presso l'impresa artigiana;
- non sono computati i portatori di handicaps fisici, psichici e sensoriali;
- non sono computati i dipendenti assunti con contratto di formazione lavoro;
- non viene computato il socio unico di S.r.l. e il titolare di impresa individuale;
- non viene computato l'unico socio partecipante di una S.n.c. con due soci;
- sono computati, tranne uno, i soci che svolgono il prevalente lavoro personale nell'impresa artigiana;
- sono computati i familiari dell'imprenditore, in quanto partecipanti all'impresa familiare di cui all'art. 230-*bis* c.c. che svolgono la loro attività di lavoro prevalentemente e professionalmente nell'ambito dell'impresa artigiana;
- sono computati i dipendenti, qualunque sia la mansione svolta.

Le imprese artigiane che abbiano superato i limiti dimensionali fino ad un massimo del 20% e per un periodo non superiore a 3 mesi nell'anno solare mantengono l'iscrizione nella sezione del registro imprese.

L'attività imprenditoriale artigiana potrà svolgersi in luogo fisso, presso l'abitazione dell'imprenditore o di uno dei soci in appositi locali o in altra sede scelta dal committente o in forma ambulante o di posteggio.

In ogni caso, l'imprenditore artigiano può essere titolare di una sola impresa artigiana.

1.1 Imprese familiari artigiane

Gli artigiani possono costituire anche imprese familiari. In tal caso l'obbligo contributivo insorge per tutti i componenti l'impresa familiare, in quanto la sua costituzione presuppone, ai sensi e per effetto della vigente disciplina civilistica e fiscale, che i familiari iscritti nella impresa stessa svolgano la loro attività con carattere di abitualità e prevalenza (Inps circ. 80/1993).

1.2 Categorie escluse

Non rientrano nella categoria di impresa artigiana e pertanto non potranno iscriversi negli appositi albi: le società per azioni; le società in accomandita per azioni; le società, qualunque sia la loro forma giuridica che svolgano attività agricola, di intermediazione, di somministrazione, di alimenti e bevande, di prestazioni di servizi commerciali ed attività ausiliarie, a meno che non siano solo strumentali ed accessorie all'esercizio dell'impresa.

2. Forme societarie

2.1 Società in nome collettivo

Una società in nome collettivo viene considerata artigiana quando la maggioranza dei soci, uno in caso di due, svolge in prevalenza lavoro personale, anche manuale, nel processo produttivo e che il lavoro abbia preminenza sul capitale (Inps circ. 94/1987). Deve, inoltre, possedere tutti i requisiti previsti per il titolare dell'impresa artigiana; nella società in nome collettivo, tutti i soci che svolgono attività lavorativa sono obbligati all'iscrizione nella Gestione speciale artigiani.

2.2 Società in accomandita semplice

Tutti i soci accomandatari, che svolgano con carattere di abitualità e prevalenza lavoro, anche manuale, nell'ambito della società, sono obbligati all'iscrizione nella gestione speciale artigiani dal 5.06.1997 (L. 20.05.1997, n. 133). Essi devono rappresentare la maggioranza del capitale e non essere soci di S.r.l. unipersonale o accomandatari in altra S.a.s.

Il socio accomandante che presti attività lavorativa non è iscrivibile in proprio, mancando il requisito della responsabilità; può eventualmente essere assicurato come familiare coadiuvante o come dipendente, ricorrendone i presupposti (Inps circ. 126/1997 e 179/1997).

L'obbligo assicurativo è esteso ai soci accomandatari di società in accomandita semplice, laddove nel caso in cui i soci accomandatari siano più di uno, la società deve essere considerata artigiana a condizione che:
- ciascun socio accomandatario sia in possesso dei requisiti previsti per i titolari artigiani;
- che tali soci costituiscano la maggioranza dei soci della società;
- che nessuno degli accomandatari sia anche socio unico di una società a responsabilità limitata o socio di altra società in accomandita semplice;
- il lavoro dovrà avere funzione preminente sul capitale.

Si precisa inoltre che la società non dovrà avere un numero di dipendenti superiore ai limiti previsti per le imprese artigiane. Ai fini contributivi il reddito imponibile è costituito dalla totalità dei redditi d'impresa dichiarati ai fini Irpef per l'anno al quale si riferiscono i contributi, tenendo conto delle precisazioni contenute nella circolare Inps 84/2021.

2.3 Società a responsabilità limitata uninominali

L'iscrizione alla Gestione artigiani del socio unico di S.r.l., che svolga con carattere di abitualità e prevalenza lavoro, anche manuale, nell'ambito della società è diventata obbligatoria dal 5.06.1997 (L. 133/1997).

L'obbligo assicurativo è stato esteso ai soggetti che ricoprono la carica di soci unici di società a responsabilità limitata, specificando che non sono tenuti a tale adempimento gli altri soci che

Centro Studi Castelli S.r.l. – *Riproduzione vietata*

lavorano nell'ambito della medesima società (Inps circ. 126/1997 e 140/2001).

È da precisare, che il riconoscimento della qualifica artigiana alle società a responsabilità limitata con pluralità di soci è subordinato alla coesistenza dei seguenti requisiti:
- la società deve essere costituita ed esercitata per gli scopi e nei limiti dimensionali previsti per la generalità delle imprese artigiane;
- la maggioranza dei soci, o uno in caso di due soci, deve svolgere in forma prevalente lavoro personale, anche manuale, nel processo produttivo;
- la maggior parte dei soci lavoratori deve avere la maggioranza del capitale sociale e negli organi deliberanti (assemblea e consiglio di amministrazione).

Il socio unico dovrà essere in possesso degli stessi requisiti previsti per il titolare artigiano, fatta eccezione per quello relativo la piena responsabilità dell'impresa.

I contributi dovuti dai soci delle S.r.l. saranno calcolati su una base imponibile, fermo restando i minimali contributivi e i massimali di legge; detta base imponibile è costituita dalla parte del reddito d'impresa dichiarato dalla S.r.l. ai fini fiscali, attribuita al socio in base alla quota di partecipazione agli utili, senza considerare gli eventuali accantonamenti a riserva o dalla effettiva distribuzione degli stessi (Inps circ. 42/2004).

Nel caso in cui la durata dell'esercizio sia inferiore all'anno o in caso di cessione di quota o di trasformazione della S.r.l. in S.p.a. nel corso dell'anno, il minimale dovrà essere ragguagliato ai mesi di durata dell'esercizio o di effettiva iscrizione. Si precisa infine che, qualora il periodo di imposta della società non coincida con l'anno solare, per individuare il reddito d'impresa dovrà essere considerata l'ultima dichiarazione della società relativa al periodo di imposta in cui cade il 31 dicembre; i versamenti a titolo di acconto saranno calcolati sul reddito dichiarato nell'anno precedente (Inps circ. 140/2001).

2.4 Società a responsabilità limitata con pluralità di soci

A decorrere dal 1.04.2001, è ammessa l'iscrizione delle società con pluralità di soci quando la maggioranza degli stessi: svolga personalmente l'attività; detenga la maggioranza del capitale sociale; costituisca la maggioranza negli organi deliberanti.

L'iscrizione è facoltativa e la qualifica viene attribuita a seguito di esplicita domanda. Tutte le agevolazioni previste per le imprese artigiane sono subordinate all'esercizio di tale facoltà (art. 13 L. 57/2001; Inps circ. 140/2001).

Estratto circolare Inps 140/2001 - S.r.l. artigiane con pluralità di soci

a) Condizioni per il riconoscimento della qualifica artigiana alle S.r.l.

La L. 5.03.2001, n. 57, introduce, con l'art. 13, una rilevante innovazione nella disciplina delle imprese artigiane, riconoscendo la relativa qualifica alle società a responsabilità limitata con pluralità di soci.

La nuova disposizione viene inserita, dal c. 2 del citato art. 13, dopo il c. 2 dell'art. 5 L. 8.08.1985, n. 443; cc. 1 e 3 apportano le conseguenti modifiche alla previgente normativa.

Il riconoscimento della qualifica artigiana alle S.r.l. con pluralità di soci è subordinato alla coesistenza delle seguenti condizioni:

1. la società è costituita ed esercitata per gli scopi e nei limiti dimensionali previsti dalla L. 443/1985 per la generalità delle imprese artigiane;
2. la maggioranza dei soci, ovvero uno in caso di due soci, svolge in forma prevalente lavoro personale, anche manuale, nel processo produttivo;
3. la maggioranza dei soci lavoratori detiene la maggioranza del capitale sociale e negli organi deliberanti, assemblea e consiglio di amministrazione.

La norma è rivolta a rafforzare la struttura finanziaria delle società artigiane, nel rispetto del tradizionale principio della prevalenza funzionale del lavoro sul capitale; infatti, l'attribuzione della qualifica artigiana alla S.r.l. presuppone che il capitale, l'amministrazione, la direzione siano riferibili alla maggioranza dei soci lavoratori.

In sostanza la norma in esame dispone che le S.r.l., se in possesso dei prescritti requisiti, qualora presentino domanda alla Commissione provinciale per l'artigianato, hanno diritto al riconoscimento della qualifica artigiana ed alla conseguente iscrizione nell'albo provinciale.

Pertanto, si dispone che le sedi adottino i provvedimenti di loro competenza, con riferimento all'iscrizione alla gestione previdenziale degli artigiani, soltanto per le società di cui trattasi che abbiano richiesto l'iscrizione all'albo provinciale.

b) Iscrizione dei soci alla Gestione previdenziale.

Per l'iscrizione, nella relativa Gestione previdenziale, dei singoli soci delle S.r.l. iscritte all'albo provinciale sono necessari i requisiti previsti per la generalità degli imprenditori artigiani, fatta eccezione per la piena responsabilità dell'impresa, incompatibile con la forma societaria in argomento.

A tal riguardo si ritengono integralmente applicabili i principi affermati dal Consiglio di Stato in riferimento alle S.r.l. commerciali, in base ai quali l'impresa va rapportata direttamente al socio-lavoratore, prescindendosi dagli effetti del beneficio della separazione della responsabilità, in cui consiste la caratteristica delle società di capitali. In sostanza, ai fini previdenziali, l'esistenza dello schermo societario non è sufficiente a far venir meno il rapporto assicurativo-contributivo, allorché sussista, in termini effettivi e sostanziali, uno svolgimento di attività lavorativa non diverso da quello ordinario.

Per l'insorgenza dell'obbligo assicurativo dei soci in questione è necessario che gli stessi esercitino la loro attività con carattere di professionalità, svolgendo in misura prevalente il proprio lavoro, anche manuale, nel processo produttivo inteso nel suo complesso, quale insieme unitario di fasi organizzate, dirette e gestite dai soci stessi.

Riguardo al requisito della manualità si evidenzia che lo stesso va valutato in relazione alla natura dell'attività svolta e che può esplicarsi in senso materiale e tradizionale ovvero come partecipazione tecnica ed operativa.

Centro Studi Castelli S.r.l. – *Riproduzione vietata*

Estratto circolare Inps 140/2001 - S.r.l. artigiane con pluralità di soci (segue)

In analogia a quanto disposto in riferimento alle S.r.l. commerciali, si precisa che l'eventuale qualifica di amministratore della S.r.l. artigiana rivestita dal socio è compatibile con l'obbligo assicurativo nella Gestione degli artigiani allorché il socio partecipi, con i requisiti predetti, al processo produttivo.

c) Base imponibile.
La base imponibile per la contribuzione previdenziale dovuta dai soci delle S.r.l. è costituita, fermo restando il minimale contributivo, dalla parte del reddito d'impresa dichiarato dalla S.r.l. ai fini fiscali attribuita al socio in ragione della quota di partecipazione agli utili, prescindendosi dagli eventuali accantonamenti a riserva o dalla effettiva distribuzione degli stessi e nel limite del massimale di legge.
Nell'ipotesi nelle quali la durata dell'esercizio sia inferiore all'anno, il minimale deve essere ragguagliato ai mesi di durata dell'esercizio; similmente, in caso di cessione di quota o di trasformazione della S.r.l. in S.p.a. nel corso dell'anno, la quota di reddito d'impresa deve essere rapportata al periodo per il quale sussistono i presupposti per l'iscrizione.
Non appare superfluo evidenziare che anche per i soci delle S.r.l. trova applicazione l'art. 3-*bis* D.L.19.09.1992, n. 384, convertito con modificazioni nella L. 14.11.1992, n. 438 e che, pertanto, l'ammontare del contributo dovuto è rapportato alla totalità dei redditi d'impresa e non soltanto al reddito che dà titolo all'iscrizione.

3. Attività tradizionali

3.1 Elenco dei mestieri artistici, tradizionali dell'abbigliamento su misura

I settori in cui le imprese artigiane che eseguono lavorazioni artistiche, tradizionali e dell'abbigliamento su misura (art. 4, c. 1, lett. c) L. 443/1985) possono operare sono individuati con decreto del Presidente della Repubblica; attualmente l'elenco di tali mestieri è stato integrato, modificato e definito con precisione rispetto a quello precedente, in cui le varie attività venivano semplicemente riportate come una generica elencazione di mestieri (D.P.R. 25.05.2001, n. 288).

In tale regolamento è prevista una definizione sistematica delle lavorazioni, necessaria per identificare correttamente le attività presenti sul territorio tali da essere ricondotte nel novero delle lavorazioni artistiche, tradizionali e dell'abbigliamento su misura; l'elenco contiene un'articolazione più completa delle lavorazioni, considerando le specifiche attività consolidate e valorizzate nelle realtà produttive ed artistiche dell'artigianato locale, inserendo pertanto anche attività che nel precedente elenco erano state completamente ignorate (ad esempio numerose lavorazioni alimentari). La sistematicità e la dettagliata articolazione di questi particolari settori ha consentito il superamento di dubbi di identificazione e classificazione delle attività (come ad esempio nella sartoria, nelle decorazioni del legno, del vetro e della carta); il nuovo elenco, infatti, classifica 158 lavorazioni, suddivise in 13 categorie, (rispetto alla vecchia

elencazione che prevedeva 103 mestieri) (Allegato al D.P.R. 25.05.2001, n. 288).

In base a quanto disposto dal regolamento (art. 1 D.P.R. 25.05.2001, n. 288) sono considerate:

- **lavorazioni artistiche:** le creazioni, le produzioni e le opere di elevato valore estetico o ispirate a forme, modelli, decori, stili e tecniche, che costituiscono gli elementi tipici del patrimonio storico e culturale e le lavorazioni connesse alla loro realizzazione. Tali attività sono svolte prevalentemente con tecniche di lavorazione manuale, ad alto livello tecnico professionale, anche con l'ausilio di apparecchiature, ad esclusione di processi di lavorazione interamente in serie; sono ammesse solo singole fasi meccanizzate o automatizzate in base a tecniche innovative e con strumentazioni tecnologicamente avanzate. Sono comprese anche le attività di restauro consistenti in interventi finalizzati alla conservazione, al consolidamento ed al ripristino di beni di interesse artistico o appartenenti al patrimonio architettonico, archeologico, etnografico, bibliografico ed archivistico;
- **lavorazioni tradizionali:** le produzioni e le attività di servizio realizzate secondo tecniche e modalità consolidate e tramandate nei costumi e nelle consuetudini locali, anche in base alle necessità ed esigenze della popolazione residente e fluttuante nel territorio, tenendo conto di tecniche innovative che ne compongono il naturale sviluppo ed aggiornamento. Tali lavorazioni sono realizzate mediante tecniche prevalentemente manuali ed anche con l'ausilio di strumentazioni e di apparecchiature, escludendo processi di lavorazione integralmente in serie e di fasi automatizzate di lavorazione. Rientrano in questo settore le attività di restauro e di riparazione di oggetti d'uso e la produzione alimentare tradizionale che è quella risultante da tecniche di lavorazione caratterizzate da elementi tipici della cultura locale e regionale, il cui processo produttivo mantiene i contenuti e i caratteri della manualità ed i processi di conservazione, stagionatura e invecchiamento avvengono con metodi naturali;
- **abbigliamento su misura:** le attività di confezione e lavorazione di abiti, capi accessori ed articoli di abbigliamento, realizzati su misura o sulla base di schizzi, modelli, disegni e misure forniti dal cliente o dal committente, anche nei normali rapporti con le imprese committenti. Tali attività sono svolte mediante tecniche prevalentemente manuali ed anche con l'ausilio di strumentazioni e di apparecchiature, ad esclusione di processi di lavorazione integralmente in serie e di singole fasi automatizzate di lavorazione.

4. Iscrizione alla Gestione speciale artigiani

A decorrere dal 1.01.2004, tali imprese sono esonerate dall'obbligo di presentare apposita richiesta di iscrizione agli Enti previdenziali in quanto le Camere di Commercio si configurano come sportelli polifunzionali (art. 44, c. 8 L. 326/2003); le domande di iscrizione delle imprese artigiane al Registro delle imprese, pertanto, avranno effetto anche ai fini dell'iscrizione agli Enti previdenziali e del pagamento dei contributi e premi agli stessi dovuti (Inps circ. 39/2004).

Le Camere di Commercio sono tenute a trasmettere agli Enti previdenziali le nuove iscrizioni, le cancellazioni e le variazioni relative ai soggetti tenuti all'obbligo contributivo.

Entro 30 giorni da tale data, gli Enti previdenziali provvedono a notificare agli interessati l'avvenuta iscrizione e a richiedere il pagamento dei contributi dovuti o le relative cancellazioni e variazioni intervenute.

Dal 1.04.2010, per l'avvio all'esercizio di attività artigiana, è obbligatoria l'iscrizione al Registro

Centro Studi Castelli S.r.l. – *Riproduzione vietata*

delle Imprese tramite Comunicazione Unica (D.L. 31.01.2007, n. 7, art. 9-*bis*) del legale rappresentante che attesta il possesso dei requisiti per essere considerato un artigiano; in pratica, è lo stesso l'imprenditore che autocertifica, mediante compilazione del modello AA di Comunica, il possesso dei requisiti previsti dalla L. 443/1985 per il regolare svolgimento di attività artigiana.

Il Registro delle Imprese territorialmente competente a ricevere la ComUnica, trasmette il modello AA all'ufficio dell'Albo Imprese Artigiane; l'ufficio dell'albo procede all'assegnazione del numero di iscrizione e a tutti gli adempimenti conseguenti (tra cui in particolare quelli previdenziali) nei termini previsti per legge.

La ricevuta dell'avvenuta presentazione della Comunicazione Unica costituisce titolo per l'immediato avvio dell'attività imprenditoriale.

Dal 1.04.2010, quindi, la data di acquisizione dei requisiti artigiani coincide con l'effettivo avvio dell'attività imprenditoriale.

Tutte le successive modifiche e la cancellazione dall'albo sia per perdita dei requisiti sia per cessata attività sono attuate attraverso le stesse modalità previste per l'iscrizione (comunicazione in via telematica al registro imprese che trasmette all'ufficio dell'Albo).

Le variazioni e la cancellazione devono essere presentate entro 30 giorni dall'evento di modifica o di cessazione e producono effetti dalla data dell'evento stesso (circolare Inps 26.03.2010, n. 41).

5. Regime previdenziale

L'assicurazione per gli imprenditori artigiani, inizialmente nata contro la malattia, dal 1959 (L. 463/1959) è diventata obbligatoria anche per la pensione, mediante l'istituzione, presso l'Inps, della gestione speciale per l'assicurazione obbligatoria invalidità, vecchiaia e superstiti.

Tale gestione ha la finalità di provvedere al trattamento previdenziale, sia per la parte relativa alle pensioni base dell'assicurazione obbligatoria sia per quella relativa all'adeguamento delle pensioni stesse ed alla erogazione dei trattamenti minimi (art. 3 L. 463/1959).

Ai fini pensionistici dovranno essere iscritti alla gestione speciale:
- i titolari delle imprese artigiane;
- i contitolari delle imprese familiari;
- i familiari coadiuvanti.

Tale obbligo assicurativo è altresì esteso ai soci di S.r.l. con unico socio e ai soci accomandatari di S.a.s. (L. 133/1997).

Ai fini dell'iscrizione nella gestione speciale gli artigiani dovranno essere in possesso dei requisiti previsti dalla legge (art. 2 L. 443/1985).

5.1 Familiari coadiuvanti

Sono obbligati all'iscrizione nella gestione speciale anche i familiari coadiuvanti che abbiano almeno 15 anni d'età e prestino la loro opera nell'impresa in maniera abituale e prevalente, e